

La XII Disposizione Transitoria: una norma provvisoria senza più senso

Ecco la norma più controversa di tutto il complesso giuridico italiano: si chiama XII Disposizione Transitoria della Costituzione della Repubblica Italiana. E' indicato per esteso il suo testo:

*E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.*

Nata nel 1947 come norma transitoria della Costituzione con lo scopo di placare gli animi a seguito delle sanguinose rappresaglie che ancora stavano continuando nel primissimo dopoguerra tra ex partigiani ed ex fascisti [erano i tempi della Volante Rossa e della Prima SAM, dove, solo per aver cantato una canzone a sfondo politico nel posto sbagliato, ti beccavi una fucilata in pieno petto], ma soprattutto per sottostare agli accordi del Trattato di Parigi dello stesso anno.

Passati settant'anni, persa ogni motivazione pratica poichè è evidente che non sono ipotizzabili altre *"Marce su Roma"*, questa disposizione viene mantenuta in vita artificialmente, accessoriandola di quando in quando di cervelotiche leggi ordinarie, con lo scopo unico di restringere la libertà di pensiero e di ostacolare il diritto di voto alle formazioni politiche scomode: contro i soliti discorsi retorici dei nostri politicanti, attenendosi alle opinioni dei massimi organismi internazionali di controllo, si ricorda che l'Italia, grazie soprattutto alla Dodicesima, è classificata come: *"Stato a parziale autonomia in regime di democrazia ridotta"*. Alla Repubblica non è stata consentita la piena annessione alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ma solo quella parziale, a fronte dell'impegno di rimuovere alcune inique e controverse norme. Impegno naturalmente disatteso!

Concetto

Prima di tutto occorre ribadire che la Dodicesima non fa parte del complesso costituzionale principale, ma è una norma separata, raccolta con altre nel libro delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione, ossia quell'insieme di deroghe e di norme di attuazione che hanno potuto permettere l'entrata in vigore il 1° gennaio 1948 alla nostra *"Magna Carta"*, passando dal centenario Statuto Albertino e dal regime monarchico alla nuova Costituzione ed alla forma repubblicana. Con il termine transitorio, derivato da *"transire"*, si evoca chiaramente una fase di passaggio e quindi un periodo che non può essere indeterminato, alla fine del quale ogni legge cui si riferisce deve conseguentemente morire avendo raggiunto lo scopo. E' evidente che una legge transitoria, e tutto ciò che è derivato da essa, deve estinguersi naturalmente nell'istante in cui si possa stabilire con certezza la sua sopravvenuta inutilità, senza che sia necessariamente promulgata una nuova ed espressa disposizione legislativa o costituzionale. Analisi della XII Disposizione transitoria:

Accertata transitorietà

Qualche abile giurista, notando che dopo 70 anni andava scemando la validità della XII Disposizione, con un cervelotico panegirico, ha pensato di farla impropriamente comprendere tra quelle finali. Tale invenzione giuridica viene immeditamente eccepita da più di un argomento. Innanzitutto al secondo comma la norma tratta la negazione del diritto di voto e l'eleggibilità dei gerarchi fascisti, ed è sicuramente transitorio, in quanto pone il limite di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione come termine del divieto. A questo punto sembrerebbe alquanto strano che una norma possa essere considerata transitoria per metà, e finale per l'altra metà. Se così fosse stato i Costituzionalisti, anche per una maggiore pulizia lessicale e per un più preciso ordine tecnicogiuridico, avrebbero diviso il testo sopraindicato in due distinte disposizioni. Si fa notare inoltre che il libro aggiunto elenca inizialmente le norme transitorie e poi quelle finali, ed essendo la XV chiaramente transitoria, ineccepibilmente la XII non può che far parte della prima sezione.

Appare evidente che, se un tale principio doveva essere definitivo, non aveva senso inserirlo nelle Disposizioni, ma lo si comprendeva negli articoli principali come inizialmente si è cercato di fare. Va chiarito che, in seguito al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, l'Italia fu costretta ad adeguarsi agli Artt.17 e 55 per impedire la costituzione di nuove formazioni fasciste: un'imposizione dei "liberatori" agli sconfitti quindi, Repubblica Italiana compresa, quest'ultima non classificata Stato democratico, ma governo in regime di transizione, che pure dovette accettare il falso storico di aver iniziato una guerra d'aggressione, quando invece fu l'opposto: l'Italia entrò in guerra a fianco della Germania nel rispetto di un patto stipulato un anno prima dell'inizio dei combattimenti, a differenza della Francia che ratificò l'accordo con la Polonia il giorno dopo l'entrata in guerra, utilizzando tale pretesto per tentare di rioccupare la Saar sul fronte opposto con 400 mila soldati, in uno scenario che evadeva dalla guerra tedesco/polacca, essenzialmente per riprendersi una regione divenuta tedesca grazie a un referendum perso miseramente dai francesi! Dopo il Patto di Parigi i costituzionalisti italiani inserirono nell'Art.49 un comma che vietava la riorganizzazione di un partito fascista, votandolo all'unanimità. Ma poi fu eliminato: perchè mai? Forse perchè l'Art.49 cita un principio assoluto sancito dai diritti dell'uomo che fa parte dell'istintivo bagaglio naturale dell'essere umano: porre condizioni alle libere riunioni degli uomini equivarrebbe ad insegnare alle pecore a fare il gregge o disegnare per le formiche il progetto del formicaio! Differente è derogare il principio di voto che non è assoluto e può essere condizionato. E così si fece: notando il testo della XII Disposizione, venne indicato solo l'Art.48, non menzionando l'altro come sarebbe stato logico qualora si volesse limitarlo: nonostante la XII Disposizione viene considerata generalmente in deroga all'Art.49, tecnicamente non lo è affatto! Un'ultima cosa: si è modificato il testo del comma precedente, non indicando un partito fascista, ma il disciolto partito fascista, riferendosi rigorosamente a una specifica associazione e non al concetto ideologico.

Determinazione del periodo transitorio

A parere dello scrivente, dopo 70 anni è sufficiente l'accoglimento di un ricorso contrastante la norma o una qualunque altra sentenza andata in giudicato emessa dalla bassa magistratura penale, civile o amministrativa, una sentenza o un parere vincolante della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato, l'accoglimento di un ricorso straordinario del Presidente della Repubblica o l'accoglimento di un ricorso internazionale da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o di un qualunque altra convenzione internazionale a cui ha aderito nel dopoguerra la Repubblica Italiana, per determinare, direttamente o indirettamente, la fine della Dodicesima. La Costituzione sancisce la sovranità del popolo espressa con metodo democratico, e pertanto il termine del periodo transitorio è pure determinato dalla valida accettazione alla presentazione di una lista di candidati dichiaratamente fascisti al fine di essere eletti in una qualsiasi istituzione politica o amministrativa della Repubblica. Tale lista elettorale, convalidata dalle sottoscrizioni previste, dall'accettazione da parte degli organi preposti al controllo e dalla regolare partecipazione, nel momento in cui otterrà l'elezione di alcuni suoi candidati, compresi o collegati, o una soddisfacente numero di voti, stabilirà la fine della transitorietà, che pure finirà in mancanza di condizioni per " *...riorganizzare sotto qualsiasi forma il disciolto partito fascista*".

Preciso significato del testo e nullità delle interpretazioni estensive della norma transitoria

Per principio, essendo questa norma transitoria una deroga, dovrà essere sempre considerata accessoria al castello legislativo di riferimento, escludendo per logica qualunque estensione ideologica, poichè si arriverebbe allo stravolgimento delle norme principali. Nello specifico gli Articoli 17,18, 21, 48 e 49 della Costituzione parlano di libertà di pensiero, di stampa, voto, di riunione e di associazione non segreta, e la XII Disposizione, in deroga, espone il divieto di riorganizzare un solo partito. Quindi, dal 1948 ad oggi, deve essere solo vietata la riorganizzazione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma. Altro non può essere aggiunto ed è nulla ogni sua interpretazione estensiva!

Ma quando si riorganizza sotto qualsiasi forma il disciolto partito fascista?

Innanzitutto occorre precisare che per "*qualsiasi forma*" si intende l'aspetto della compagine, vietando che la si costituisca camuffandola da fondazione, movimento, associazione culturale o sportiva, ecc., e non per estendere ideologicamente il concetto di disciolto partito fascista.

Secondariamente si ha una riorganizzazione quando si ripropongono con le stesse modalità, con le stesse persone e con l'utilizzo delle stesse infrastrutture materiali ed immateriali, l'identica associazione politica, poichè è la completezza degli ingredienti che può far applicare la formula.

Mentre, una nuova intestazione mai usata in precedenza, un nuovo programma che non sia la fotocopia del precedente, un nuovo simbolo, fondatori e militanti che non hanno fatto parte di formazioni fasciste nate prima del 1948, delle nuove sedi e un nuovo impianto infrastrutturale, non attuano la riorganizzazione di un disciolto partito, ma determinano la creazione di una nuova associazione che, pur conservando parte dei principi del precedente disciolto partito, non violerebbe assolutamente la Dodicesima Disposizione. Difatti il termine "*riorganizzare*" indica il ripetere l'organizzazione di qualcosa che esisteva già con denominazione simile alle precedenti. Ossia:

- 1) Fascio Rivoluzionario d'Azione Internazionalista [Manifesto] del 5/10/1914.
- 2) Fasci d'Azione Rivoluzionaria Interventista del 11/12/1914, sciolto il 24/5/1915.
- 3) Fascio di Genova Italia Redenta e Circolo Pensiero Azione del 2/3/1919, confluiti nei FIdC.
- 4) Fascio di Milano [Fascio Primigenio] del 21/3/1919, confluito nei FidC.
- 5) Fasci Italiani di Combattimento [Riunione dei primi Fasci] del 23/3/1919, confluito nel PNF.
- 6) PNF, Partito Nazionale Fascista [e sue affiliazioni] del 9/11/1921, sciolto il 2/8/1943.
- 7) Lista Nazionale [Listone elettorale – Listoni elettorali bis] del 6/4/1924.
- 8) Fasci Nazionali [lista elettorale dei dissidenti del PNF] del 6/4/1924.
- 9) PFR, Partito Fascista Repubblicano [e sue affiliazioni] del 18/9/1943, sciolto il 28/4/1945.
- 10) Partito Democratico Fascista del 5/11/1945, sciolto in gennaio 1947.
- 11) SAM, Squadre d'Azione Mussolini [Prima] del maggio 1945, sciolta nel 1947.

Ad esempio, usando il nome "*Lista fascista locale*" o "*Gruppo fascista socialdemocratico*" non si commetterebbe reato, poichè ognuna delle due dizioni non risulta finora utilizzata.

Leggi ordinarie derivate dalla XII Disposizione Transitoria

Nel 1952, stranamente pochi mesi prima della scadere del quinquennio di deroga per la votazione e l'elezione dei capi del disciolto partito fascista, è stata formulata ed emanata la Legge 645/52 meglio conosciuta come Legge Scelba. E' in totale evidenza che è stata capziosamente creata per dare una sorta di continuità al comma due che perdeva di efficacia il 1 gennaio 1953. Come del resto è naturale che varando le successive norme ordinarie, la 654/75 e la 205/93 Legge Mancino, iniziando a raccogliere 10 anni dopo i principi della Convenzione Internazionale del 1965/1966 e del Patto del 1966 di New York sull'eliminazione delle discriminazioni razziali, civili e politiche, l'Italia doveva modificare qualcosa, se non altro per attenersi alle disposizioni sulla libertà di voto sottoscritte anche dal Protocollo addizionale CEDU all'Art.3: è unanimemente riconosciuto che il voto libero prevede per la persona iscritta nelle liste elettorali: di votare una contrassegno di lista esposto sulla scheda e preferire un candidato; di avere la possibilità di candidarsi in una lista; di poter depositare un proprio simbolo e presentare una relativa lista di candidati. Il simbolo può essere ricusato nei soli casi di utilizzo senza permesso di marchi commerciali, di similitudine con altri simboli già presenti e di utilizzo di simbologia religiosa onde evitare l'abuso della credulità popolare. In realtà le leggi sono state emanate per paura del ripetersi del Golpe Borghese del 1970, di quello "*Bianco*" del 1974, e dopo la caduta del Muro di Berlino, al fallimento del comunismo, il risollevarsi dei movimenti neofascisti. E' palese che i politici succedutisi ai vertici delle istituzioni non hanno pensato in termini di principio, ma solo nel timore di perdere la seggiola, mascherando questa paura dietro la facciata della discriminazione razziale, risultata un mezzo con cui dar contro anche al nazionalismo [non vietato dalla Convenzione del 1966]. Lo si intuisce dalla composizione delle norme ove sono stati furbescamente minimizzati i punti della Convenzione ONU riferiti alla

discriminazione politica, che giocoforza avrebbero posto fine alla transitorietà della Dodicesima. I riscontri che supportano ancora di più l'ipotesi che queste tre leggi siano frutto di opportunismo politico invece che di bontà d'animo dei nostri politicanti, sono stati ampiamente documentati dallo Scandalo Tangentopoli, seguito di poco alla Mancino, in cui si è evidenziato senza eccezioni che i principali risultati elettorali erano sempre stati ottenuti a fronte del ricevimento di un fiume di danaro pervenuto alle segreterie dei partiti da ogni sorte di via traversa, compresi gli occulti finanziamenti di potenze straniere, che dopo il 1990 venivano a mancare. E apparso evidente anche da un secondo scandalo giudiziario di qualche anno dopo in cui gli stessi estensori delle norme legiferate in capo alla Dodicesima erano coinvolti in affari mafiosi di grosse proporzioni. Questi fatti hanno evidenziato, oltre all'abitudine di usare a livello legislativo le più spregiudicate sperequazioni, anche il tipo di disonestà intellettuale posseduto dalla mente di costoro. Risulta inoppugnabile che, conseguenzialmente al termine della XII Disposizione, ogni legge, norma, disposizione, ordinaria, straordinaria o consuetudinaria, emanata o sentenziata in suo riferimento, ivi comprese la carcerazione, la multa, la ricusazione, la trascrizione, la perdita dei diritti o altro, applicate a persone e a soggetti politici di qualsiasi specie, deve cessare immediatamente di esistere con il logico annullamento di ogni suo effetto, passato, presente e futuro.

La Dodicesima è usata solo per ostacolare i nuovi partiti

In teoria è allora complicato erogare sanzioni a chi organizza un partito fascista se questa formazione viene fondata con forma diversa dalle precedenti all'emanazione della Costituzione.

Commette invece sicura violazione di legge per abuso d'ufficio, per mancato rispetto dei fondamentali principi costituzionali e per ostacolo all'attività elettorale, chi emette provvedimenti a carico del nuovo partito. Peggio se questi concetti si estendono anche ad altre formazioni politiche che, per precedente origine, per principi e per programmi, storicamente e ideologicamente non possono essere considerate fasciste. Ma è indubbio, per pronò servilismo nei riguardi dei potenti del mondo, che le autorità procedano a sanzionare i funzionari che commettono allegramente tali violazioni pur risultando assolutamente certe: la Seconda Guerra Mondiale nelle carte e nei fatti non è ancora terminata ed i "*liberatori*" in realtà non sono nient'altro che occupanti!

Il trattato di "pace" di Parigi parla sa sè: se il fascismo fosse stato veramente un movimento ostile per la popolazione italiana, non ci sarebbe stato bisogno dell'Art.17 e dell'Art.55 che hanno imposto la Dodicesima e tutte le leggi consequenziali: se gli angloamericani fossero stati veramente dei liberatori, non ci sarebbe stata la necessità di costituire in Italia oltre 120 basi militari alleate!

Ma il bombardamento mediatico fa ancora credere che quattro partigiani male armati e senza addestramento potessero sconfiggere le armate del Terzo Reich e che lo sbarco in Sicilia avvenne per liberare l'Italia, non soffermandosi troppo sul fatto che qualche mese dopo nei porti "liberati" di Brindisi e Bari furono affondate da aerei della Luftwaffe e dell'Aviazione Nazionale Repubblicana navi piene di bombe con gas iprite destinate al Nord Italia. Non è ipotesi ma riscontro reale che, se la guerra fosse continuata, la fine di Berlino e Milano era simile a quella di Hiroshima e Nagasaki!

Un esempio certo della persecuzione ideologica continuata ce lo offre il Nazionalsocialismo, concepito nel 1848 dai movimenti pangermanici, costituitosi in sindacati autonomi e in diverse associazioni politiche dal lontano 1890 - ossia 30 anni prima di Piazza San Sepolcro - rappresentato da un buon numero di deputati nel più illustre Parlamento europeo già nei primi anni del novecento [Reichsrat di Vienna], non può assolutamente essere considerato una forma di fascismo, anche se molte istituzioni italiane continuano cocciutamente a considerarlo tale, in evidente ignoranza dei fatti storici e non considerando che dei Tribunali penali e delle Commissioni elettorali si siano espresse a favore della sua regolarità ideologica, nel rispetto della Costituzione ed in senso assolutista. Per inciso non si è mai notata la stessa smania repressiva nei riguardi dei confratelli facenti parti delle cricche affaristiche vietate dall'Art.18 c.2 della Costituzione, forse perchè qualche papavero d'alto bordo ne risulta compromesso: soggetto sicuramente da ricercarsi tra quelli che, dall'alto di uno scranno rubato agli onesti, dispensano sfacciatamente ogni giorno lezioni di morale.

Una disposizione da cancellare

Nell'Agosto 2017 risultano viventi solo alcuni militanti del Partito Fascista Repubblicano e probabilmente qualche avanguardista della GIL o della GI: in tutto non più di un centinaio di persone, in massima parte ultranovantenni. Gli ultimi gerarchi fascisti furono Giorgio Pini, morto all'età di 88 anni il 30/3/1987 e Carlo Scorza morto all'età di 91 anni il 23/12/1988, ed è impensabile che questi ultimi anziani miliziani possano destabilizzare la settantennale Repubblica Italiana riorganizzando il vecchio partito fascista. Inoltre, va considerato che sul finire del secolo scorso alcuni partiti dichiaratamente fascisti parteciparono alle elezioni nazionali e locali con risultati accettabili, facendo avviare da allora la macchina demolitrice della norma transitoria che avrebbe dovuto esaurire il suo compito: esplicitamente, solo seguendo l'indicazione del comma 2, già cinque anni dopo l'emanazione; logicamente, per l'accettazione senza riserve da parte dell'Italia delle norme internazionali sulla discriminazione politica entro il 1977; certamente dopo le sentenze dei tribunali penali che in tutto il dopoguerra hanno archiviato quasi tutte le procedure.

Fu infatti accettato il MSI nei primi 40 anni, nonostante avesse una sigla che evocava in tutto e per tutto il fascismo [Stato italiano dal 1943 al 1945 retto dal Partito fascista repubblicano: Repubblica Sociale Italiana; Partito italiano dal 1947 al 1989 senza dubbio ispirato al fascismo: Movimento Sociale Italiano] e, alla morte di quest'ultimo, anche diverse altre formazioni "fasciste".

Nel primo caso, sembrerebbe però che l'apparente regolarità del Movimento sociale italiano sottostava al comodo di certi ambienti "atlantici" nel ricevere personale da impiegare nei servizi segreti o nella lotta di piazza ai movimenti filosovietici. L'evidenza di quest'ipotesi è fornita dal fatto che, alla caduta della Cortina di ferro, questo partito aveva esaurito il suo compito ed è stato sciolto proprio nel periodo in cui il fascismo poteva essere sdoganato, lasciando continuare alla XII l'opera persecutoria addirittura contro il suo stesso acronimo ed alcuni suoi militanti! Nonostante tutto questo, i Tribunali penali hanno assolto nell'ultimo trentennio quasi tutti gli imputati di apologia del fascismo con motivazioni simili alla seguente: *"L'Art. 1 della citata legge Scelba stabilisce che si ha ricostituzione del Partito nazionale Fascista nel caso un partito abbia un programma politico atto a togliere la libertà. Nel programma del Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale non si vede nessuna intenzione di togliere la libertà, anzi esso prevede una Repubblica presidenziale bicamerale con Presidente della Repubblica con pieni poteri ed eletto dal popolo"*. Tali tesi sono state confermate anche dalla Suprema Corte di Cassazione.

È stato inequivocabilmente stabilito che non si ha la riorganizzazione del disciolto partito fascista se non esistono tutte le componenti del vecchio movimento mussoliniano, pur se nella dizione e nel simbolo del gruppo in esame compaiono anche espressi riferimenti all'ideologia fascista.

Ad ulteriore tesi per l'eliminazione della XII, si supporta l'ostacolo dialettico che essa genera impedendo l'uso politico del termine "*fascio*", parola generica che indica l'unione di vari gruppi!

Del resto gli Articoli 18, 48 e 49 sono sufficienti per garantire che qualunque formazione politica, anche se rappresentata da una semplice lista locale, per essere in regola, deve concorrere alla politica nazionale con metodo democratico. Pertanto, anche senza la Dodicesima, l'obbligo di democrazia interna/esterna fa escludere sul nascere l'eventuale impostazione militaresca di stampo fascista. Nei fatti si deve registrare che in questi anni, sia per diffondere ideali, sia per attuare programmi, che per concretizzare aspirazioni, ogni gruppo ha cercato di presentarsi pacificamente agli elettori nel rispetto delle norme costituzionali principali, cancellando così ogni dubbio sulla loro validità ed efficacia nell'evitare qualche deriva autoritaria di nuovi e vecchi soggetti politici.

Concludendo, la XII Disposizione Transitoria della Costituzione della Repubblica Italiana appare ora un inutile doppione che va eliminato. E con essa tutte le norme ordinarie emanate e le deliranti proposte di legge che ne hanno fatto seguito.

Milano, 16 Agosto 2017 Pierluigi Pagliughi

Articolo aggiornato e completato il 20 maggio del 2020